

CONTENZIOSO

Questioni critiche in tema di contributo unificato

di **Luigi Ferrajoli**

L'[articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002](#) (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), disciplina l'ipotesi dell'ulteriore pagamento del contributo unificato *"pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale"*, qualora il gravame sia stato **respinto integralmente o sia dichiarato inammissibile o improcedibile**.

In via generale è possibile affermare che, mentre la corresponsione del contributo unificato rappresenta un **prelievo coattivo** sulla base del valore del processo volto al finanziamento delle spese giudiziarie, il pagamento dello stesso **in misura doppia** rappresenta un **mezzo di tutela dell'economia processuale** che può essere disposto qualora, nell'ambito di un procedimento d'impugnazione, l'impegno di risorse processuali non abbia avuto esito positivo, essendo stato il proposto gravame integralmente rigettato ovvero dichiarato **inammissibile o improcedibile** (in tal senso, **Cass. n. 5955/2014**).

Oltreché **afflittiva**, la finalità sottesa a tale precetto normativo è evidentemente **sanzionatoria, contro eventuali abusi del processo**.

Si badi bene, però, che l'ulteriore somma dovuta a titolo di contributo unificato è commisurata agli importi previsti dal [comma 1-bis](#) del medesimo **articolo 13** (*"Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione"*), disposizione che, a sua volta, rinvia al contenuto del precedente **comma 1** che, per costante giurisprudenza, **si applica esclusivamente al processo civile**.

Per quanto attiene al procedimento tributario, occorre rimandare al solo [comma 6-quater](#), peraltro mai richiamato dal **comma 1-quater** oggetto di nostra disamina (*"Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi..."*).

L'applicazione al processo tributario del sopramenzionato comma 1-quater è stata oggetto della [sentenza n. 78 del 2016 della Corte Costituzionale](#), la quale ha precisato che i primi sei commi dell'**articolo 13**, incluso il predetto **comma 1-quater**, riguardano **esclusivamente il processo civile**.

Nessuna corresponsione dell'ulteriore contributo unificato dovrà quindi essere mai chiesta innanzi alle **Commissioni Tributarie Regionali**, come peraltro confermato dalla recentissima [sentenza n. 421 emessa dalla Corte di Cassazione in data 14.01.2020](#) che ha confermato la

non debenza, nell'ambito del processo tributario di secondo grado, dell'ulteriore contributo unificato (*"la natura della misura del raddoppio, eccezionale e lato sensu sanzionatoria, è d'ostacolo all'applicazione estensiva o analogica di essa al processo tributario"* sicché *"la società non è tenuta a corrispondere il raddoppio del contributo unificato in relazione alla fase di appello"*).

Rimane ancora tuttavia ancora il dubbio di cosa accada nel **processo tributario** che giunge in Cassazione; al riguardo si evidenzia che, secondo la giurisprudenza consolidata, avendo tale fase del contenzioso natura di **ordinario processo civile**, il raddoppio del contributo è ritenuto legittimo (**Cassazione SS.UU., sentenza n. 8053/2014**).

Nella **pronuncia n. 18/2018 la Consulta** è stata chiamata a pronunciarsi in merito ad un asserito contrasto tra il comma 1-*quater* e l'[articolo 111, comma 2, Cost.](#); secondo i giudici remittenti la prima norma era **illegittima** perché, nell'ambito del processo tributario, **non colpisce indistintamente sia la parte privata che quella pubblica** (quest'ultima esonerata dal pagamento del contributo unificato mediante il meccanismo della prenotazione a debito e quindi non assoggettata all'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a detto titolo): la Corte ha precisato come **non ricorrano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nel caso in cui la ricorrente sia un'amministrazione pubblica**.

La Consulta ha, infatti, chiarito che, nei giudizi in cui sia soccombente la PA, quest'ultima non è tenuta a versare imposte o tasse che gravano sul processo, per l'evidente ragione che **lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso** (in tal senso, **SS.UU. n. 9938/2014**, [Cass. Civ. n. 1778/2016](#), [n. 18893/2016](#)).

Seminario di mezza giornata

I CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NEI CONFRONTI DELLE PMI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)